



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO INTERVENTI RELATIVI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE

Provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici
Legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, articolo 57, comma 1
Aiuto di Stato SA.47051 (2016/XA)

MODALITÀ APPLICATIVE

Introduzione

Il regime di aiuto di cui all'art. 57 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 è attuato in conformità al Capo I, nonché all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014.

Sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore. In ogni caso il regime di aiuto sarà attuato solamente dopo la ricezione del numero di identificazione dell'aiuto ex articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 702/2014.

Riferimenti normativi

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 326 del 26/10/2012;
- Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, ed in particolare il Capo II che disciplina gli interventi compensativi ex post dei danni nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali;

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2014, con il quale sono state individuate le disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo n. 102/2004, applicabili a partire dal 1° gennaio 2015 tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25 maggio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del decreto 29 dicembre 2014 sopra citato coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24 luglio 2015 con il quale è stato conformato il decreto del 25 maggio 2015 alle osservazioni formulate dalla Commissione europea in relazione alle informazioni sintetiche sul regime di aiuti denominato "Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali" – Aiuto SA.42104 (2015/XA);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 22 novembre 2016 concernente i criteri di ripartizione del fondo istituito ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, per i danni subiti dalle imprese del settore agricolo a seguito di avversità atmosferiche eccezionali.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del regime di aiuto per il biennio 2016-2017 è pari ad euro 4.000.000,00.

Beneficiari

I beneficiari del regime di aiuto sono le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria anche in forma di associazioni o organizzazioni di produttori.

Interventi previsti

Con la legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, articolo 57, l'Amministrazione regionale ha previsto aiuti in favore delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, dichiarate eccezionali con decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali su proposta della Giunta regionale.

Deve esistere un nesso causale tra l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

Gli interventi sono finalizzati alla concessione degli aiuti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in regime di esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014, per la compensazione dei danni prodotti dalle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

Per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, secondo la definizione recata dal punto 16 dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, si intendono le condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste, grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base dei tre anni precedenti, oppure della media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

In presenza di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, gli aiuti compensativi dei danni sono concedibili alle imprese agricole attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'impresa è socia, le cui aziende ricadono nella delimitazione territoriale delle aree danneggiate dall'avversità atmosferica che sia stata formalmente riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con decreto di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento.

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati dall'Amministrazione regionale. I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione e i danni materiali.

La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

- il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno

dal

- risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

La riduzione può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.

Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Se la riduzione di reddito del beneficiario è calcolata sulla base del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a dette colture o bestiame.

Il calcolo dei danni subiti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale è effettuato a livello dei singoli beneficiari.

Intensità dell'aiuto

Gli aiuti concessi ai sensi del presente regime sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione per cui è prevista una copertura assicurativa.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati al 80% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale o di contributi in conto interessi direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla data del verificarsi delle avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e gli aiuti saranno versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

Condizioni di cui al Capo I del regolamento (UE) n. 702/2014

Le condizioni già enunciate nei precedenti paragrafi sono integrate dalle seguenti:

- E' escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
- Non è ammessa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall'articolo 2, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione dei casi in cui l'impresa sia diventata in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione.
- Gli aiuti sono trasparenti in quanto concessi sotto forma di sovvenzioni in conto capitale o di contributi in conto interessi. Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto.
- Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera c) del regolamento (UE) n. 702/2014, si presume che gli aiuti di cui al presente regime abbiano già un effetto di incentivazione.
- Ai fini del calcolo delle intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta od onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

- Gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti stessi in base al regolamento (UE) n. 702/2014;
- c) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014.

- Le informazioni sugli aiuti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono pubblicate su un sito web dedicato, a livello regionale o nazionale. Le informazioni relative agli aiuti individuali sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli stessi in un formato standardizzato che permetta funzioni di ricerca e scaricamento efficaci.

Le presenti modalità applicative saranno pubblicate nel sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea.

Per quanto non previsto nelle presenti direttive, si applicano le pertinenti disposizioni unionali e nazionali.

Il Dirigente dell'U.O.S2.07
Bruno Lo Bianco

Il Dirigente del Servizio 2
Antonino Colombo

